

C12435 - CASALASCO SOCIETÀ AGRICOLA/EMILIANA CONSERVE SOCIETÀ AGRICOLA

Provvedimento n. 30102

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2022;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Casalasco Società Agricola S.p.A., pervenuta in data 11 marzo 2022 e integrata in data 17 marzo 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Casalasco Società Agricola S.p.A. (di seguito anche Casalasco) è società attiva nel settore della produzione del pomodoro e dei prodotti da esso derivati, quali passate, polpe, concentrati, sughi e *ketchup*. Essa produce sia per conto di propri clienti multinazionali che per i propri marchi Pomì, De Rica e Victoria. Nel 2021, Casalasco ha generato in Italia un fatturato pari a circa [100-511]* milioni di euro.

Il capitale sociale di Casalasco è oggi detenuto al 51% da aziende agricole - tramite il Consorzio Casalasco del Pomodoro Società Agricola Cooperativa ("CCdP") e la CCdP Holding S.p.A. (di seguito CCdP Holding, partecipata dalle società agricole aderenti al Consorzio e dallo stesso CCdP) - e al 49% da QuattroR SGR S.p.A. (di seguito QuattroR), fondo di *private equity* che promuove lo sviluppo di imprese italiane di medio-grandi dimensioni. Sulla base delle regole di *governance* della società, CCdP e CCdP Holding, da un lato, e QuattroR, dall'altro lato, controllano congiuntamente Casalasco.

Il fatturato generato sviluppato complessivamente, nel 2021, dalla società Casalasco e dalle imprese che la controllano è stato pari a circa [511-700] milioni di euro.

2. Emiliana Conserve Società Agricola S.p.A. (di seguito anche Emiliana Conserve) è una società attiva nella lavorazione e trasformazione del pomodoro, specializzata in particolare nella produzione di derivati di pomodoro (passate, polpe, concentrati e, in minor parte, sughi) per marchi terzi. Essa non è controllata da un altro soggetto, essendo il suo capitale sociale detenuto: per circa il 28% da organizzazioni di produttori agricoli; per circa il 27% da aziende agricole singole; per circa il 12% da altre imprese operanti nella filiera del pomodoro; per circa il 6% dai dipendenti; per il restante 37% circa da altre tipologie di soci. La società ha realizzato in Italia, nel 2021, un fatturato pari a circa [31-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del 73,86% del capitale sociale e, per tale via, del controllo esclusivo di Emiliana Conserve da parte di Casalasco.

4. In base all'offerta di acquisto presentata da Casalasco, accettata dai 15 soggetti che attualmente e congiuntamente detengono tale partecipazione del 73,86%, il contratto di compravendita conterrà anche una clausola di non concorrenza in capo ai venditori, "*compatibile con i termini di legge*", che verrà tuttavia definita nel prosieguo delle trattative.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa. Essa è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

6. La clausola di non concorrenza sottoscritta nell'ambito del contratto di compravendita, non essendo ancora definita nei suoi contenuti, non rientra nel perimetro della presente valutazione.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

IV.1. I mercati interessati

7. Il settore interessato dalla presente operazione è quello relativo alla lavorazione, produzione e commercializzazione delle conserve di pomodoro, che ricomprende i segmenti dei pelati, della polpa, della passata, delle arricchite (i.e., sughi pronti a base di polpa di pomodoro) e del concentrato.

8. Per consolidata prassi dell'Autorità¹, il settore sopra descritto rappresenta un unico mercato del prodotto, in considerazione delle abitudini d'uso dei consumatori e, in particolare, della circostanza che tutti i prodotti appartenenti ai diversi segmenti vengono utilizzati come elemento base per la preparazione di condimenti, più o meno elaborati, per la pasta e altri piatti alimentari, e in tale uso non conoscono diretti sostituti industriali. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui si volesse considerare ciascun segmento come un mercato rilevante distinto, la valutazione della presente operazione non si modificherebbe.

9. Sotto il profilo geografico, il mercato rilevante ha dimensione nazionale, in considerazione della specificità dei modelli di consumo nazionali e del fatto che i consumi italiani sono soddisfatti quasi esclusivamente dalla produzione nazionale.

IV.2. Gli effetti dell'operazione

10. Le Parti hanno stimato che la sovrapposizione tra le quote in volume delle Parti nella produzione e vendita di conserve di pomodoro si collochi al di sotto del 15%, risultando la quota di produzione di Casalasco pari al [5-10%] e quella di Emiliana Conserve al [1-5%]. In ogni caso, poiché Emiliana Conserve produce esclusivamente conserve di pomodoro vendute con marchi di terzi, l'operazione non produce sovrapposizione nelle vendite delle Parti a marchio proprio.

11. Nel medesimo mercato, sono peraltro attivi numerosi e qualificati concorrenti attivi con marchio proprio, tra i quali Mutti, con una quota pari al [20-25%], Barilla, con una quota pari al [5-10%] circa, e la GDO con le proprie marche private, che incidono complessivamente per il 30% circa.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

¹ [Cfr., *inter alia*, C12275 - BARILLA G. E R. FRATELLI/ITALIAN FOOD, Provvedimento n. 28084 del 14 gennaio 2020; C11269 - VALSOIA/J&T, Provvedimento n. 22886 del 12 ottobre 2011; C8533 - Consorzio Casalasco del pomodoro/Ramo d'azienda di Boschi Luigi & Figli, Provvedimento n. 16928 del 7 giugno 2007.]